

Comune di Anela

Provincia di Sassari

Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 11/02/2020)

INDICE

- Art. 1 - Disciplina del Servizio**
- Art. 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente**
- Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio N.C.C.**
- Art. 4 - Cumulo dei titoli**
- Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio**
- Art. 6 - Ambiti operativi territoriali – Foglio di servizio - Accesso nel territorio comunale**
- Art. 7 - Individuazione del contingente di titolarità**
- Art. 8 - Requisiti per il rilascio e il mantenimento del titolo autorizzatorio**
- Art. 9 - Impedimenti soggettivi**
- Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- Art. 11 - Contenuti del bando di concorso**
- Art. 12 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- Art. 13- Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali**
- Art. 14- Presentazione delle domande**
- Art. 15- Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni**
- Art. 16- Validità delle autorizzazioni**
- Art. 17- Inizio del servizio**
- Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi**
- Art. 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare**
- Art. 20 - Collaboratore familiare**
- Art. 21 – Sostituzione alla guida**
- Art. 22 - Obblighi dei conducenti**
- Art. 23 - Diritti dei conducenti**
- Art. 24 - Divieti per i conducenti**
- Art. 25 - Responsabilità del titolare**
- Art. 26 - Caratteristiche dei veicoli**
- Art. 27 - Sostituzione dei veicoli**
- Art. 28 - Controllo dei veicoli**
- Art. 29 - Interruzione del trasporto**
- Art. 30 - Trasporto delle persone portatrici di handicap**
- Art. 31 – Tariffe**
- Art. 32 – Vigilanza**
- Art. 33 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**
- Art. 34 - Norma di rinvio**
- Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento**

CAPO I - Il Servizio di Noleggio con Conducente

Disposizioni Generali

Art. 1 – Disciplina del Servizio

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N. C. C.) di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente (categoria M1), come definito dalla Legge n. 21 del 15/01/1992.
2. Al servizio di cui al comma 1 si applica la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - L.R. Sardegna 7 dicembre 2005, n° 21, art, 39;
 - Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 32/55 del 8 agosto 2019 – Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente);
 - Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 12/30 del 20 marzo 2012;
 - D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 85, riguardante il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali per il noleggio e i servizi da piazza;
 - D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
 - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
 - D.lgs. n. 159/2011 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...*”.
 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931).
3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Definizione del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente, disciplinato dal presente Regolamento, costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti e provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore ma anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con corrispettivo direttamente concordato tra le parti, senza limite territoriale e privo di carattere obbligatorio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

3. Le autorizzazioni rilasciate dal comune, sono valide sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere obbligatoriamente situate la sede operativa e almeno una rimessa. Il vettore può, inoltre, disporre di ulteriori rimesse nel territorio regionale, previa comunicazione ai comuni interessati.

4. Tutti i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. È sempre consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso.

5. L'inizio e il termine del servizio devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche all'interno dell'intero territorio regionale.

6. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma precedente, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa nell'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione entro l'intero territorio regionale, mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.

7. *Omissis.*

8. Il Comune pubblicherà in apposita sezione del proprio sito web l'elenco dei noleggiatori, i rispettivi recapiti telefonici e i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli, nonché il numero telefonico del Comune al quale gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.

9. Ai veicoli adibiti a servizio Ncc è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

CAPO II - Condizioni d'esercizio

Art. 3 – Titolo per l'esercizio del servizio N.C.C.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio, da parte del Comune, di apposita autorizzazione a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione Comunale a seguito dell'espletamento di bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo o natante, in base alla programmazione economica e territoriale regionale.

2. Le autorizzazioni sono personali, riferite ad un singolo veicolo o natante e cedibili esclusivamente ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento.

3. Le autorizzazioni sono registrate attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. La numerazione progressiva si riferisce alla singola annualità.

4.. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione un nuovo numero di esercizio progressivo riferito all'anno di rilascio, specificando che essa sostituisce un'autorizzazione precedente e la motivazione della sostituzione.

Art. 4 – Cumulo dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n° 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148, è

ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mentre non è ammesso il cumulo di licenza taxi e autorizzazione Ncc¹.

Art. 5 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile o di dipendenti, sempre se iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 e conseguentemente in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada.

2. I titolari di autorizzazione in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio, possono mantenerne la titolarità, facendosi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti. Ai sensi dell'art. 10, c. 2-bis della L. n. 21/1992, il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti o in base ad un contratto di gestione».

3. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21².

4. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7, L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
- c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sull'autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

7. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all' ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 6 – Ambiti operativi territoriali - Foglio di servizio – Accesso nel territorio comunale

1. I titolari di autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sardegna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Ai sensi dell'art. 11 della L. 21 del 1992, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a compilare e tenere a

¹ È ammesso il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

² 7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

bordo un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, che deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio;
- e) destinazione e orario di fine servizio;
- f) dati del fruitore del servizio.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma precedente, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

4. Il comune di Anela può regolamentare l'accesso nel proprio territorio o, specificamente, nelle aree a traffico limitato, dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione, con autocertificazione, dell'osservanza e titolarità dei requisiti di cui alla L. n. 21/92 e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

CAPO III - Numero delle autorizzazioni

Art. 7 – Individuazione del contingente di titolarità

1. Il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti è fissato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, tenuto conto delle seguenti variabili socio economiche territoriali: numero di titolarità già operanti; entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio; estensione territoriale; offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto; frequenza; numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro; presenza di poli produttivi; servizi amministrativi; servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel comune; offerta di strutture ricettive e presenze turistiche; rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore;

2. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni occorre tenere conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici di cui al comma 1 del presente articolo, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento o le sue modifiche con riferimento al numero totale di titolarità da rilasciare. Tale relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato indicato al precedente comma 1 che evidenzi la necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica.

3. Alla data di adozione del presente Regolamento, il Comune di Anela ha una dotazione di n. 1 autorizzazioni per il noleggio di veicoli con conducente.

CAPO IV - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 8 – Requisiti per il rilascio e il mantenimento del titolo autorizzatorio

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata

conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

- b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;
- d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire anche al trasporto di persone diversamente abili ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati nel successivo art. 17 nel caso di assegnazione dell'autorizzazione;
- e) avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio regionale, di una rimessa, intesa come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione;
- f) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi.

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.

3. Il requisito della disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing) dell'autovettura, del veicolo a trazione animale o della motocarrozzetta, nonché della disponibilità in base a valido titolo giuridico della sede e della rimessa, dovranno essere possedute fin dal momento dell'avvio dell'attività.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 9 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio:

- a) l'essere destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011);
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'aver riportato condanne penali o trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11, 12 e 92 R.D. 18/06/1931, n° 733, T.U.L.P.S.);
- d) l'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Anela che da parte di altri Comuni;
- e) l'aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente autorizzazione per il noleggio con conducente, rilasciata sia dal Comune di Anela sia da altro Comune.

2. Il verificarsi successivo al rilascio dell'autorizzazione, in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

3. Nei casi a), b) e c), l'impedimento si intende superato qualora sia intervenuta la riabilitazione.

CAPO V - Modalità di svolgimento del concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito ad un pubblico concorso per titoli ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirlo in forma singola o associata. Il Bando viene indetto, a cura del Responsabile del servizio comunale competente, a seguito di apposita Deliberazione della Giunta Comunale, entro 90 giorni da quando sia divenuta disponibile per l'assegnazione una o più autorizzazioni.

2. Il bando di concorso viene approvato e pubblicato a cura del Responsabile del servizio comunale competente per la durata di trenta giorni.

La pubblicità dell'avviso è effettuata mediante:

- pubblicazione dell'avviso integrale all'albo pretorio del Comune e nel sito Internet dell'Ente;
- trasmissione dell'avviso integrale alla Regione Autonoma della Sardegna e ai Comuni vicini;

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Nel caso in cui non vengano presentate domande nel termine stabilito dal bando, o qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili autorizzazioni, si provvede all'approvazione di un nuovo bando entro 12 mesi dalla scadenza del precedente. Il concorso può comunque essere indetto prima della scadenza del predetto termine di 12 mesi, a discrezione del Responsabile del servizio comunale competente, anche su segnalazione di soggetti interessati al rilascio di autorizzazione.

5. Ai sensi del c.6, art.10-bis della L. 11 febbraio 2019, n. 12, fino alla piena operatività dell'archivio informatico delle imprese titolari di autorizzazione NCC presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta e natante. È invece consentito il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con velocipedi e veicoli a trazione animale in quanto non soggetti a registrazione nel registro informatico predetto.

Art. 11 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) la forma del concorso, che dovrà essere per esami o per titoli ed esami;
- b) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l'assegnazione;
- d) l'indicazione delle materie oggetto della/e prova/e di concorso e le tipologie delle stesse nonché dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.
- h) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.

2. Tra i titoli oggetto di valutazione non potrà essere inserita la residenza nel Comune di Anela

Art. 12 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile del servizio competente nomina una apposita Commissione di concorso

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 13 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

1. La Commissione, valuta la regolarità delle domande di autorizzazione, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art.14 e provvede all'espletamento delle prove concorsuali, alla valutazione degli eventuali titoli e criteri preferenziali ed a formulare la graduatoria di merito.
2. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:
 - a) Titoli di studio:
 - diploma di scuola secondaria di I° grado Punti 0,50
 - diploma di scuola secondaria di II° grado Punti 1,00
 - diploma di laurea Punti 1,50 b)
 - b) Titoli di servizio: punti 0,5 per ogni anno continuativo di servizio prestato come titolare, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di N.C.C., di taxi o di trasporto pubblico di linea, e fino ad un massimo di punti 1,5 (3 anni);
3. L'avere esercitato servizio di taxi o l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ha validità 3 anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
5. I requisiti ed i titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, fatta eccezione per i punti d) ed e) del precedente art. 8, per i quali è sufficiente al momento della presentazione della domanda l'assunzione dell'impegno formale a soddisfare il requisito prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Art. 14 – Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Comune di Anela nel rispetto dei termini e altre eventuali modalità previste dal bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza.
2. Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
 - l'avvio dell'attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
 - il Comune pubblica sul sito istituzionale l'elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell'istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
 - il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'Istanza/Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

3. Le domande di cui al comma 1 debbono contenere quanto di seguito elencato:

- a) dichiarazione di iscrizione al Ruolo dei conducenti o in analogo elenco presso un equipollente Istituto di uno stato dell'Unione Europea;
- b) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei titoli preferenziali ai sensi dell'art.13;
- c) dichiarazione di possesso o di piena disponibilità anche in leasing del veicolo da adibire anche al trasporto di persone diversamente abili servizio ovvero dichiarazione d'impegno ad acquisirlo in proprietà o in piena disponibilità (anche in leasing) in caso di assegnazione dell'autorizzazione;
- d) dichiarazione di possesso o disponibilità di idonea rimessa situata nel territorio regionale ovvero dichiarazione di impegno ad acquisire la stessa in caso di assegnazione;
- e) dichiarazione di assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9;
- f) certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- g) dichiarazione di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- h) dichiarazione di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio Taxi e di non aver trasferito licenza per l'esercizio di noleggio veicoli con conducente nei cinque anni precedenti;
- i) prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della procedura.

4. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta e corredata da un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.

5. Alla presentazione della domanda è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell'interessato, con indicazione dei termini entro cui l'Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza.

Art. 15 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata.

2. Gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di 30 giorni per motivi di forza maggiore, debitamente comprovati, dovranno inoltrare al S.U.A.P. del Comune di Anela i modelli appositamente predisposti dalla R.A.S. per comunicare l'avvio dell'attività di noleggio con conducente, compilati in ogni parte e corredati dei prescritti allegati.

3. A seguito della regolare presentazione della pratica di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio competente provvederà al rilascio della Autorizzazione all'esercizio dell'attività, cui verrà attribuito un numero progressivo relativo all'anno di rilascio. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati i dati del titolare della stessa e del veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio.

4. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento o a seguito di rinuncia senza trasferimento o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione un nuovo numero progressivo, specificando l'autorizzazione sostituita e le motivazioni della sostituzione.

5. Il procedimento di rilascio delle nuove autorizzazioni è disciplinato dal bando di concorso. I restanti procedimenti autorizzatori sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, al decorrere del quale le istanze devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Art. 16 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate per la durata massima di dieci anni.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'autorizzazione.

Art. 17 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione di nuova autorizzazione o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri 30 giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO VI - Modalità per il trasferimento dei titoli

Art. 18 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è parte della dotazione d'azienda e il suo trasferimento è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, in particolare dagli articoli 8 e 9, e deve inoltrare allo scopo apposita autocertificazione tramite la modulistica prevista dal SUAP, compilata in ogni parte e accompagnata dagli allegati previsti. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere inoltre accompagnato da un atto pubblico legalmente valido e registrato, comprovante il tipo di trasferimento (cessione d'azienda o di ramo d'azienda; affitto o subaffitto d'azienda etc.), i cui estremi devono essere indicati nella modulistica apposita.

2. Il trasferimento è disposto dal competente Ufficio comunale qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio da parte del cedente, devono essere consegnati al Comune, entro 20 giorni, sia il certificato medico che i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione, rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata. Il subentrante può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo stesso. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C.T.C.

7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art.8, all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.9 e alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 26 del presente Regolamento.

Art. 19 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero può essere trasferita ad altri, previa autorizzazione comunale, purché in possesso dei requisiti previsti e iscritti nel ruolo ex art.6, L. n. 21/92 designati dai medesimi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine di due anni.

2. Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve, inoltre, alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;
- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del dodicesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.

3. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine il subentrante deve far pervenire l'apposita autocertificazione tramite la modulistica prevista dal SUAP, compilata in ogni parte e accompagnata dagli allegati previsti.

4. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 20 – Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, L. n. 21/92, qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.

2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:

- a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

- b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
 - c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.8 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del nominativo del collaboratore familiare sull'autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.
5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

Art. 21 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, verificatesi successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono conservare la titolarità dell'autorizzazione, facendosi sostituire alla guida, per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità o sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

2. Il rapporto lavorativo con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero in base ad un contratto di gestione.

CAPO VII - Obblighi, diritti e divieti per i conducenti

Art. 22 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
- e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
- f) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
- l) comunicare all'ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della sede e/o della rimessa, entro il termine di 10 giorni;
- m) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 10 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle

- Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
- n) comunicare all' ufficio comunale competente i casi di incidente stradale avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio e che impediscono l'esercizio dell'attività;
 - o) comunicare all'Ufficio comunale competente eventuali sostituzioni del veicolo, per consentire l'aggiornamento del titolo autorizzatorio.

2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l'obbligo:

- a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- c) di non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
- d) di compilare un foglio di servizio, di cui all'art. 6, commi 3 e 4 del presente Regolamento, la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio (rientro in rimessa), contenente i dati delle prenotazioni relative all'effettuazione di ulteriori servizi e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

Art. 23 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all' utente un anticipo qualora il servizio da effettuarsi possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- e) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- f) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero;

Art. 24 – Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti degli autoveicoli del servizio di noleggio con conducente di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti modi scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- h) trasportare i propri animali;
- i) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- j) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;

- k) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;

Art. 25 – Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Anela.

CAPO VIII - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli

Art. 26 – Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere tutta la strumentazione e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente e una sedia a rotelle ripiegata;
- d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e) essere muniti di motore omologato ai sensi di legge (specifiche motorizzazioni a basso impatto potranno essere prescritte in sede di Bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni); le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno uniformarsi alla presente disposizione nei seguenti termini: entro 2 anni dall'esecutività del presente regolamento se munite di motore euro 5 o inferiori; entro quattro anni se munite di motore euro 6;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, comprese quelle in materia di accessibilità di soggetti portatori di handicap.

2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.

Art. 27 – Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 26, dandone comunicazione all'Ufficio Comunale competente attraverso l'apposita modulistica SUAP.

2. Successivamente all'immatricolazione si provvede ad annotare il numero di targa sull'autorizzazione.

Art. 28 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 26.

2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato.

Art. 29 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo immediato, il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione programmata.

2. Al fine di garantire la tutela del passeggero, in caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscono l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

Art. 30 – Trasporto delle persone portatrici di handicap

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. 21/92, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.

2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 31 – Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.

2. I conducenti devono attrezzarsi per accettare anche il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative al contante.

3. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.

CAPO X - Vigilanza e sanzioni

Art. 32 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art.12 del Codice della Strada.

Art. 33 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio comunale competente procede alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del servizio comunale competente, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare:

- a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione;
- b) sia sostituito nel servizio da persone non in possesso dei requisiti previsti e/o che non siano suoi collaboratori familiari o dipendenti;
- c) non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
- d) non applichi le tariffe di servizio concordate;

e) non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro.

3. L'autorizzazione viene revocata dal Responsabile del competente servizio comunale qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra quelli indicati al comma 2 del presente articolo.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Responsabile del competente servizio si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con notifica all'interessato.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero la messa in liquidazione dell'azienda nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.

6. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale.

7. La decadenza e la revoca sono comunicate all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

8. Ai sensi dell'art. 11-bis, L. n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285³, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della stessa Legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

9. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, che non costituiscano violazione dei suddetti artt. 3 e 11, L. n. 21/1992 è sanzionata ai sensi dell'art.7-bis, D.lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e pagamento in misura ridotta pari a 50 euro. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17, L. n. 689/1981.

10. Ai sensi dell'art.16, c.2, L. n. 689/1981 "la Giunta comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma".

Art. 34 – Norma di rinvio

³ Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695 e, se si tratta di autobus, da euro 431 ad euro 1.734. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 339. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.816 a euro 7.264.

Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 35 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune trasmette all'Assessorato regionale dei trasporti l'elenco delle titolarità autorizzate ed effettivamente in esercizio nonché gli altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo lo schema inoltrato dal Servizio regionale competente, che indica in termini percentuali i servizi erogati sul territorio in cui è rilasciata la licenza, anche ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e della determinazione dell'indice di contingentamento di cui al precedente art.7.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti, inclusa la verifica della sua conformità da parte della RAS – Assessorato dei Trasporti – alla programmazione regionale di settore e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale e settoriale vigente.